

VIGILI URBANI: L'OSPOL INTERVIENE SULLA LEGITTIMITA' DEI VERBALI DI "POLIZIA ROMA CAPITALE"

Sulla vicenda dei verbali nulli interviene l'O.S.Po.L. contestando quanto sostenuto dal Comando della (ex-) Polizia Municipale del Comune di Roma, attualmente assunte la denominazione "Polizia Roma Capitale".

Premesso che l'estinzione del preesistente Corpo di P.M. é stata sancita, con effetto immediato e definitivo, dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 91/2011, emessa in data 1° aprile 2011, deve rilevarsi come l'intero complesso degli atti che, da quel momento, fossero emanati dal nuovo Ente dovessero uniformarsi alle relative caratteristiche, formali e sostanziali, di questo.

Viceversa, allo scopo di dimostrare la gratuità dell'operazione di trasformazione – che esentava da incombenze di bilancio e possibili rilievi di responsabilità contabile – con successiva circolare del neo-Comando, si stabiliva la continuità dell'impiego della vecchia modulistica fino al suo esaurimento.

Questo espediente, però, si rivelava incongruo oltreché illegittimo poiché, specialmente per i verbali di accertamento di infrazioni stradali (muniti di cospicua diffusione numerica), gli interessati non tardavano ad accorgersi che gli stessi recavano la denominazione di un Corpo ormai defunto e, come tale, disabilitato ad ogni attività accertativa, certificativa e sanzionatoria. Ad avvalorare ulteriormente la sussistenza della nullità dei verbali, interveniva, poi, il Presidente dell'Associazione dei Giudici di Pace che preannunciava l'unanime indirizzo giurisprudenziale della rilevazione del (grave) vizio di legalità ed il conseguente accoglimento in massa di tutti i ricorsi prodotti dai cittadini. A fronte di una simile situazione, il Comando si é attestato, allora, su una linea difensiva, a dir poco, sorprendente.

Esso sostiene, infatti, che, tanto l'art. 13 della L. 689/81 che l'art. 383 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada non prevedono la "specifica necessità che venga riportata la denominazione dell'Ufficio o del Comando" cui appartengono gli organi che hanno redatto i verbali di accertamento.

Come dire che *chiunque* può stamparsi atti pubblici mettendovi il proprio nome, una qualsiasi sigla o una denominazione di fantasia e, con quelli, riscuotere i relativi importi...!

In realtà, é pur vero che quelle due norme, prese isolatamente, parlano genericamente dei dati relativi al trasgressore (ed alle procedure di registrazione delle infrazioni) ma é altrettanto vero che l'obbligo di riportare sui verbali l'intestazione (con o senza logo), l'identificazione e l'appartenenza organica dell'Accertatore é stabilito dalle norme regolanti l'attività delle Pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla L. 241/90 in tema di trasparenza amministrativa. Non solo: gli stessi articoli che seguono l'art. 383, contengono specifici ed incisivi riferimenti all'identità degli uffici e comandi di riferimento dell'Accertatore che, ove restasse sconosciuto, renderebbe *impossibile* ogni procedura consecutiva all'accertamento dell'infrazione, dalla proposizione di eventuali ricorsi (contro quale Ente?) alla stessa riscossione, coattiva o meno, dei relativi importi.

Ne consegue che l'autogiustificazione del Comune é una spiritosa boutade che va presa esclusivamente come tale. Non di meno, deve pur osservarsi che, nel caso di specie, non si tratta soltanto della mancanza di denominazione, bensì dell' utilizzo di un nome inesistente la cui apposizione integra, semmai, gli estremi del falso documentale, aggravato dalla qualità fidefaciente del verbale e dal suo contenuto pubblicistico-sanzionatorio, ovvero incidente sui diritti civili e patrimoniali dell'individuo: si pensi solo all'esecuzione di un sequestro o dell' applicazione di sanzioni accessorie (sospensione, ritiro della patente) o, ancora, alla sottoposizione a verifiche personali di tassi alcolemici o di assunzione di stupefacenti.

Non può tacersi, infine, del gravissimo *danno erariale* che l'annullamento (o, ancor meglio, la declaratoria di nullità) delle migliaia di verbali elevati dal Primo Aprile (data fatidica in senso ittologico!) ad oggi, comporterà, determinando il probabilissimo intervento della Magistratura Contabile.

L'O.S.Po.L.: avanti con il ricorso al Tar Lazio.